

ALL. A

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "POPPEA CLUB"

Art. 1. - E' costituita l'Associazione culturale denominata "Poppea Club".

L'Associazione Poppea Club è una libera Associazione apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Libro I, Titolo II, Capo III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

La sede legale dell'Associazione è sita in Roma, Via Capo D'Africa n. 21/A. La sede potrà essere trasferita in altro luogo in Italia e all'estero e potranno altresì essere istituite altre sedi territoriali in Italia e all'estero.

Art. 2. - L'Associazione Poppea Club persegue i seguenti scopi:

- la promozione di attività ricreative e culturali per il tempo libero e per le diverse esigenze di maturazione personale dei soci nelle sue componenti maschile e femminile al fine di incentivare l'amicizia, l'incontro e lo scambio di esperienze tra coppie sul problema della sessualità, nel superamento della comune morale sessuale ma sempre nel pieno rispetto della legalità, nel libero sentimento, nel comportamento, nel vestire, come modo di essere nella società. Il tutto inteso come liberazione totale, come espressione di sessualità, combattendo la prostituzione e lo scambio tra prestazioni sessuali e corrispettivi. Sessualità da intendersi, altresì, come valido aiuto psicologico al superamento dei tabù e della crisi tra coppie, come informazione igienico sanitaria e di prevenzione per il bene della persona come componente del problema della solitudine e dell'emarginazione. Come cultura del sesso tra persone con i medesimi gusti, tendenze ed espressione della libertà di compiacimento reciproco;

UFFICIO OPERATIVE REGIONALE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Regionale di Roma 2 Aurelio	23607 3 M.M.B.	STRATO PIURO 2000 A
---	----------------------	------------------------------



- proporsi come luogo ideale di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;

- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento delle finalità associative.

Art. 3. - L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- Attività culturali: spettacoli, concerti, corsi, mostre, manifestazioni ed eventi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, talk show, cabaret, proiezioni di films e documentari. Serate a tema avvalendosi anche di forme di spettacolo organizzate anche dai soci quali danze etnico-tribali, strip tease, lap dance, burlesque ed altre;
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- Attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino, di atti dei convegni, dei seminari e degli studi e ricerche.

Art. 4. - L'Associazione è indirizzata a tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Tipologie di soci:

- Soci Ordinari: persone che condividono gli ideali e gli scopi dell'Associazione e che si impegnano, inoltre, a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tale categoria di soci usufruisce di tutti servizi forniti dall'associazione.

More...
Chiello...

I soci ordinari possono far parte del consiglio direttivo.

- Soci Fondatori: persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione.

Tale categoria di soci usufruisce di tutti servizi forniti dall'associazione ed è altresì esonerata dal versamento della quota annuale associativa.

I soci fondatori possono far parte del consiglio direttivo.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile neanche a causa di morte e non è soggetto a rivalutazione.

Tutti i soci si impegnano ad osservare il presente statuto.

Si impegnano, inoltre, a dare la loro collaborazione gratuita all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata insindacabilmente, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo, previa informativa del richiedente stesso sugli scopi e finalità dell'associazione, sulle particolari attività sociali e sul presente statuto con pedissequo regolamento.

In caso di rigetto della domanda di ammissione la stessa potrà essere ripresentata solo dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi.

Art. 6. - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Art. 7. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida o esclusione.

In particolare, oltre che nei casi previsti dalla legge, l'associato potrà essere escluso, ad esempio, nei casi di:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- mancato adempimento degli obblighi assunti a qualsiasi titolo nei confronti dell'associazione e, in particolare, il mancato versamento nei termini della quota associativa annuale, se dovuta.

Art. 8. - Tutti i soci ordinari, in regola con i versamenti della quota annuale associativa, ed i soci fondatori hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 9. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti sia dalle quote associative annuali, il cui importo e le cui modalità di versamento sono stabilite dal Consiglio Direttivo, e sia da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30 aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 11. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 12. – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

L'assemblea ordinaria dei soci convocata con avviso pubblico affisso all'albo della sede non meno di 15 giorni prima di quello fissato per

Giuseppe Amadori

[Signature]

l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci fondatori e tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota associativa.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare esclusivamente da un altro associato.

Nessun delegato può avere più di una delega.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o, su decisione del presidente dell'assemblea, secondo le modalità che riterrà più opportune.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede.

Art. 13. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo e può revocarlo in ogni momento ogni suo membro anche senza giusta causa;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno;

- delibera su qualsiasi argomento ad essa delegato dal Consiglio direttivo.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 14. – Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri soci, eletti all'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 2 membri e, in tal caso, la delibera per essere valida deve essere presa all'unanimità.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica sino a revoca.

Art. 15. – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Si riunisce ogni qual volta sia necessario o su richiesta:

- del Presidente;
- di almeno uno dei componenti del consiglio;
- motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria, a titolo esemplificativo, i suoi compiti sono:

- a) fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa;
- b) stabilire l'importo delle quote annue di associazione;
- c) deliberare sull'ammissione dei nuovi soci;
- d) deliberare sull'applicazione di eventuali sanzioni ai soci quali richiamo, diffida o esclusione;
- e) decidere sull'attività e le iniziative dell'associazione;
- f) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

- g) approvare i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, da presentare all'assemblea dei soci;
- h) stabilire le prestazioni di servizi ai soci e le relative norme e modalità;
- i) assumere e licenziare il personale dipendente ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale stesso;
- l) conferire e revocare procure e/o deleghe.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale scritto.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.

I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

Art. 16. – Il Presidente, scelto all'interno del Consiglio Direttivo, dura in carica sino a revoca ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17. –Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 18. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete esclusivamente il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 19. – Per quanto non previsto dall'atto costitutivo, dal presente statuto e dai regolamenti valgono le norme di legge vigenti in maniera.

Roma, 24/11/2013

Mario Monti *Giuseppe De Rita*

